



COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO
(approvato con delibera del Commissario ad acta n. 6 del
24/02/2021 e modificato con delibera di C.C. n.94 del
20/06/2023)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art.1 – Circoscrizioni di Decentramento</i>	4
<i>Art. 2 – Organi delle Circoscrizioni</i>	4
<i>Art. 3 – Principi di organizzazione</i>	4
<i>Art. 4 – Funzioni delegate</i>	4
<i>Art. 5 – Deleghe per progetti</i>	5
<i>Art. 6 – Competenze amministrative delle Circoscrizioni</i>	5
<i>Art. 7 – Servizi di base</i>	6

TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE

<i>Art. 8 – Circoscrizione e Partecipazione</i>	7
<i>Art. 9 – Istanze e petizioni</i>	7
<i>Art. 10 – Proposte di iniziativa popolare</i>	8
<i>Art.11 – Consultazioni popolari</i>	8
<i>Art.12 – Conferenze di Circoscrizione</i>	9
<i>Art.13 – Le Consulte</i>	9

TITOLO III – IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

<i>Art.14 – Elettorato attivo e passivo</i>	10
<i>Art.15 – Adempimenti della prima adunanza</i>	10
<i>Art.16 – Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione</i>	10
<i>Art.17 – Surroga dei Consiglieri</i>	10
<i>Art.18 – Composizione e funzionamento dei Consigli Circoscrizionali</i>	11
<i>Art.19 – Funzioni Consultive</i>	12
<i>Art.20 – Funzioni Propositive</i>	12
<i>Art.21 – Funzioni di Programmazione</i>	13
<i>Art.22 – Disciplina ed organizzazione delle sedute</i>	13
<i>Art.23 – Nomina scrutatori</i>	13
<i>Art.24 – Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno</i>	13
<i>Art.25 – Questione pregiudiziale e proposta sospensiva</i>	14
<i>Art.26 – Discussione generale</i>	14
<i>Art.27 – Emendamenti e sub emendamenti</i>	15
<i>Art.28 – Ordini del giorno</i>	15
<i>Art.29 – Richiamo alla legge – Mozione d’ordine – Fatto personale</i>	15

<i>Art.30 – votazione finale</i> -----	16
<i>Art.31 – Sistemi di votazione</i> -----	16
TITOLO IV – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE CONSIGLIO	
<i>Art.32 – Elezione ed attribuzioni del Presidente del Consiglio circoscrizionale</i> -----	16
<i>Art.33 – Il Vice Presidente</i> -----	17
<i>Art.34 – Consulta dei Presidenti</i> -----	17
TITOLO V – COMMISSIONI CONSILIARI	
<i>Art.35 – Composizione e funzionamento delle commissioni circoscrizionali</i> -----	18
<i>Art.36 – Indennità e rimborsi spese dei Consiglieri</i> -----	19
TITOLO VI – ATTI ISPETTIVI E DI INDIRIZZO	
<i>Art.37 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni</i> -----	19
<i>Art.38 – Interrogazioni</i> -----	19
<i>Art.39 – Interpellanze</i> -----	20
<i>Art.40 – Mozioni</i> -----	20
<i>Art.41 – Trattazione congiunta di atti ispettivi</i> -----	20
TITOLO VII – UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE	
<i>Art.42 – Dotazione della Circoscrizione</i> -----	20
<i>Art.43 – Il Dirigente</i> -----	21
<i>Art.44 – Personale degli Uffici di Circoscrizione</i> -----	21
TITOLO VIII – BILANCIO DI CIRCOSCRIZIONE	
<i>Art.45 – Bilancio di Circoscrizione</i> -----	21
<i>Art.46 – Norme finali</i> -----	21

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Circoscrizioni di Decentramento

1. Il territorio del Comune di Palermo si suddivide in 8 Circoscrizioni la cui denominazione e le cui delimitazioni territoriali sono descritte nell'allegato A di cui alla delibera di C.C. n. 300 del 06.12.1995.
2. Le modifiche del numero e delle delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. L'iniziativa in ordine alle modifiche di cui al comma 2 compete al Sindaco, ad un terzo dei Consiglieri Comunali, a ciascun Consiglio di Circoscrizione interessato per territorio, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di un numero di consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei componenti.
4. In caso di iniziativa del Sindaco o dei Consiglieri Comunali, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei Consigli di Circoscrizione interessati, reso entro il termine di cui all'art.19.
5. La proposta di deliberazione deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua ricezione e deve essere esaminata e trattata entro i successivi trenta giorni.
6. Le Circoscrizioni hanno sede nei locali individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Organi delle Circoscrizioni

Sono organi istituzionali della Circoscrizione il Consiglio ed il Presidente.

Art. 3 Principi di organizzazione

1. In conformità ai principi ed alla normativa che regola l'azione amministrativa, l'attività delle Circoscrizioni è informata alla netta separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni, il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, controllo e adotta gli atti presupposti e propedeutici alle attività di indirizzo politico decentrate. Compete agli uffici amministrativi della circoscrizione, ai sensi del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutta l'attività di gestione di competenza della Circoscrizione.

Art. 4 Funzioni delegate

1. Le Circoscrizioni gestiscono servizi ed attività in materie delegate dal Comune.
2. Gli Organi centrali dell'Amministrazione Comunale conservano sulle attività decentrate i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e, previa diffida ad ottemperare, possono intervenire nei casi di inerzia, inadempienza, e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima ed ai criteri direttivi fissati dal Comune.
3. Le funzioni deliberative in materia delegata sono esercitate secondo i criteri, i limiti e le modalità contenute nei provvedimenti di delega.

Art. 5

Deleghe per progetti

1. Oltre alla delega sulle materie di cui al precedente articolo, può essere conferita alle Circoscrizioni la delega per l'attuazione di un progetto o di un programma.
2. La deliberazione di delega deve indicare il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi le Circoscrizioni nell'esercizio della delega specifica stessa.

Art. 6

Competenze amministrative delle Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni hanno competenza sui procedimenti amministrativi relativi ai seguenti Servizi:
 - Rilascio e ritiro tesserini venatori;
 - Rilascio e ritiro tesserini raccolta funghi epigei;
 - Acquisizione istanze bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale;
 - Acquisizione, istruttoria, liquidazione e pagamento istanze benefici economici assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (ex art. 65 L.448/98) ed assegno maternità (art.74 D.Lgs. 151/01);
 - Acquisizione, istruttoria, liquidazione e pagamento istanze concessione contributo disagio alloggiativo;
 - Acquisizione istanze assistenza economica straordinaria;
 - Acquisizione istanze concessione contributo integrativo all'affitto;
 - Acquisizione istanze bonus regionale figlio;
 - Acquisizione istanze bonus socio sanitario;
 - Acquisizione istanze reddito d'inclusione (REI);
 - Rilascio modelli per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;
 - Acquisizione istanze Tari e rilascio modulistica;
 - Supporto burocratico alle attività del Consiglio della Circoscrizione articolato in:
 - assistenza alle sedute di Consiglio della Circoscrizione;
 - supporto alle Commissioni Consiliari.
2. Dalle Circoscrizioni dipendono le Postazioni Decentrate che hanno competenza delegate in ordine a:
 - Rilascio carte d'identità;
 - Rilascio pass ZTL e pin per accesso ai servizi comunali online;
 - Autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - Rilascio carte d'identità a domicilio (servizio domiciliare);
 - Rilascio certificazioni anagrafiche;
 - Passaggi di proprietà beni mobili registrati, (autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati);
 - Formazione atti di nascita;
 - Formazione atti di matrimonio
 - Formazione atti di morte;
 - Annotazione a margine dell'atto di stato civile di provvedimenti di tutela e interdizione (relativi ai registri in uso);
 - Richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nel territorio comunale;

- Rilascio certificati di stato civile plurilingue (relativi all'anno in corso)
- Accordi extragiudiziali di separazioni o divorzi, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014.

L'acquisizione delle istanze relative ai servizi demografici e di stato civile non è soggetta a territorialità.

3. Le Circoscrizioni e le Postazioni Decentrate dipendenti territorialmente gestiscono tutte le fasi o parte delle stesse dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi di cui ai commi 1 e 2, di concerto con gli Uffici competenti per materia e nei limiti delle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'erogazione dei predetti servizi.
4. Per la gestione dei servizi di cui sopra dovranno essere assegnate adeguate strutture e risorse umane, provenienti dagli Uffici che hanno espletato i servizi a livello centrale, per la corretta ed efficiente gestione dei predetti servizi.

Art. 7

Servizi di base

1. I Consigli Circoscrizionali attuano una programmazione annuale vincolante per i servizi di seguito indicati, assicurando il coinvolgimento di comitati ed utenti, operatori, cittadini e associazioni:

a) Servizi sociali:

- servizi domiciliari;
- servizi residenziali, ad esclusione del convenzionamento con le strutture residenziali;
- servizi di integrazione economica (assistenza economica ordinaria, straordinaria e temporanea, assistenza economica a invalidi sul lavoro, invalidi di guerra, minori riconosciuti dalla sola madre, famiglie di detenuti ed ex detenuti, famiglie affidatarie, contributo alloggiativo, assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori, assegno maternità, istruttoria delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas, ecc.);
- servizi per il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate;
- servizio sociale professionale territoriale;
- segretariato sociale;
- centri sociali e diurni;
- semiconvitto;
- trasporto agevolato delle categorie privilegiate di cittadini che risiedono nelle circoscrizioni;
- servizi in favore di soggetti diversamente abili

b) Servizi scolastici ed educativi:

- distribuzione buoni libro (L. R. n. 68/76) a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie residenti nel Comune di Palermo;
- contributi relativi al diritto allo studio (borse di studio L.R. n. 62/2000 e fornitura libri di testi DPCM n. 320/99);
- contrasto alla dispersione scolastica.

c) Attività e servizi culturali:

- iniziative di carattere artistico e/o culturale;
- organizzazione di eventi culturali;

- iniziative legate alle tradizioni;
 - servizi decentrati di biblioteca, emeroteca, videoteca, cineteca, ludoteca.
- d) Attività e Servizi Sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale:
- corsi di avviamento allo sport (CAS) per i residenti nelle Circoscrizioni;
 - corsi di educazione motoria (CEM) per i residenti nelle Circoscrizioni;
 - organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio della Circoscrizione;
 - iniziative per la fruizione degli impianti sportivi per le scuole e per i soggetti svantaggiati d'intesa con i Settori interessati in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia.
2. In sede di predisposizione di bilancio dovranno essere inserite idonee risorse economico/finanziarie per l'espletamento dei servizi sopra indicati, in appositi capitoli di bilancio assegnati alle Circoscrizioni, che in sinergia con i Settori/Servizi interessati cureranno i procedimenti amministrativi.
3. La gestione dei servizi di base è subordinata alla reale disponibilità di strutture e professionalità adeguate.

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE

Art.8 Circoscrizione e Partecipazione

1. La Circoscrizione riconosce nei cittadini competenze e conoscenze che, se valorizzate, possono contribuire in modo determinante a costruire e ricostruire la comunità di riferimento, aprendo un dialogo costruttivo e partecipativo sulle tematiche annesse ai servizi di base, diventando pertanto "spazi" partecipativi che offrono ai cittadini la possibilità di vivere da protagonisti il proprio territorio.
2. La Circoscrizione assicura, pertanto, nell'ambito delle attività di competenza, la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate, riconoscendo nella partecipazione lo strumento principale per garantire il coinvolgimento dei cittadini attivi.

Art. 9 Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli ed associati partecipano alla programmazione delle attività della propria Circoscrizione, affinché le stesse siano concretamente attuate e gestite in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
Per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale, possono essere rivolte alla Circoscrizione istanze e petizioni per esporre comuni necessità:
 - a. L'istanza, presentata con finalità diverse rispetto alla mera adozione di provvedimenti amministrativi, può essere presentata presso l'Ufficio di Segreteria del Presidente. La

stessa deve contenere il recapito e l'indirizzo e-mail del soggetto a cui verrà inoltrata la risposta dalla Circoscrizione nel termine massimo di trenta giorni.

- b. La petizione, rivolta in forma scritta, deve essere sottoscritta, secondo la normativa vigente, da almeno 300 cittadini residenti e/o domiciliati nel territorio circoscrizionale. All'atto del deposito devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti la petizione e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla petizione. La petizione deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale e discussa entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato. Dell'esito della discussione vengono informati, in tempi brevi, i tre rappresentanti dei proponenti la petizione.

Art. 10

Proposte di iniziativa popolare

1. Per la tutela degli interessi collettivi della Comunità circoscrizionale possono essere rivolte alla Circoscrizione proposte per promuovere interventi a tutela della collettività.
2. La proposta, rivolta in forma scritta alla Circoscrizione, deve essere sottoscritta, secondo la normativa vigente, da almeno 600 cittadini residenti e/o domiciliati nel territorio circoscrizionale. All'atto del deposito devono essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei firmatari della proposta e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla proposta.
3. La proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale e discussa entro 60 giorni dalla sua presentazione. In caso di diniego, lo stesso devono essere motivato. Dell'esito della discussione vengono informati, in tempi brevi, i tre rappresentanti dei firmatari della proposta.

Art. 11

Consultazioni popolari

1. Per acquisire maggiori conoscenze sui bisogni e sugli orientamenti che maturano tra i residenti, tra coloro che studiano o lavorano nell'ambito della Circoscrizione o tra gli utenti dei servizi, il Consiglio Circoscrizionale può effettuare forme di consultazione popolare, anche limitate a specifici settori sociali, a mezzo di questionari, sondaggi d'opinione, verifiche a campione.
2. Per quanto attiene i sondaggi d'opinione, gli stessi possono essere effettuati anche con l'ausilio di appositi Portali che si prestino alla trattazione di svariate aree tematiche. Per l'implementazione dei sondaggi d'opinione attraverso i suddetti Portali, la Circoscrizione è supportata sotto il profilo tecnico-amministrativo dal Responsabile della Partecipazione nonché dagli uffici preposti alla tematica per il coordinamento e la gestione.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, alle categorie professionali, agli utenti di servizi, ecc., in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui la Circoscrizione dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
4. Sulle risultanze di tali consultazioni il Presidente di Circoscrizione promuove un dibattito in Consiglio entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito. I risultati della consultazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all'interno dei Portali approntati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Conferenze di Circoscrizione

1. Per favorire momenti di incontro, di crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere conferenze e dibattiti su specifiche tematiche di interesse generale, invitando a parteciparvi cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria interessate.
2. Il Consiglio definisce l'argomento della Conferenza ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità. La Conferenza di Circoscrizione è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
3. La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'Assemblea, su proposta del Presidente.
4. Le conclusioni della conferenza sono espresse con un documento, che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, pubblicato sul sito istituzionale del Comune all'interno dei Portali di cui all'art. precedente.
5. La conferenza può essere attivata anche all'interno del Portale della Partecipazione. La Circoscrizione è supportata sotto il profilo tecnico-amministrativo dal Responsabile della Partecipazione nonché dagli uffici preposti alla tematica per il coordinamento e la gestione del Forum.

Art. 13

Le Consulte

- Il Consiglio di Circoscrizione può istituire Consulte tematiche in linea con il regolamento quadro per l'istituzione delle Consulte approvato con deliberazione del C.C. n. 82 del 08/05/2014.
- Le Consulte operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e nello specifico rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta su temi specifici nonché svolgono funzione di impulso e sostegno all'attività dei Consigli di Circoscrizione.
- Le Consulte tematiche possono essere istituite per la trattazione di specifiche problematiche e per la promozione di attività concernenti settori di interesse generale della Circoscrizione.
- Le Consulte, istituite dal Consiglio Comunale, collaborano con la Circoscrizione al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi e partecipati.
- I Consigli Circoscrizionali sono tenuti a consultare le Consulte Territoriali, istituite dal Consiglio Comunale, prima dell'adozione degli atti deliberativi di loro competenza, ai sensi dell'art 3 comma 3 regolamento di C.C. n.82 del 08/05/2014.
- Il Presidente di Circoscrizione è chiamato a presiedere la prima seduta delle Consulte territoriali del territorio di riferimento ai sensi dell'art. 5 comma 5 regolamento di C.C. n.82 del 08/05/2014.
- È demandata anche al Presidente di Circoscrizione la possibilità di convocare riunioni della Consulta Territoriale del territorio di riferimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 regolamento di C.C. n.82 del 08/05/2014.
- Le Consulte territoriali sono tenute a inviare la convocazione anche al Presidente della Circoscrizione su cui ricade l'ambito della Consulta ai sensi dell'art. 6 comma 5 regolamento di C.C. n.82 del 08/05/2014.

TITOLO III IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 14 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del consigliere di circoscrizione, sono quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 15 Adempimenti della prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio circoscrizionale, convocata dal Presidente uscente, deve svolgersi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti ed è presieduta dal Presidente neoeletto.
2. Nella prima seduta si deve procedere preliminarmente al giuramento e alla convalida degli eletti previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, così come previsto dall'O.R.EE.LL. vigente.
3. Dopo la convalida degli eletti ed il giuramento il Presidente eletto potrà presiedere il Consiglio circoscrizionale che procede alla elezione del Vice Presidente nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 16 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione

1. La decadenza dalla carica di Consigliere circoscrizionale viene dichiarata, con deliberazione del Consiglio circoscrizionale, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente per la decadenza dalla carica di consigliere comunale. Nel caso in cui il consigliere, senza giustificato motivo, non intervenga a n. 6 sedute consecutive il Consiglio, anche su richiesta di un singolo Consigliere, attiva la procedura per la dichiarazione di decadenza.
La decadenza potrà essere dichiarata dal Consiglio dopo aver sentito l'interessato a cui dovrà essere, comunque, dato un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere circoscrizionale sono presentate in forma scritta e depositate presso l'ufficio di segreteria della Circoscrizione. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art. 17 Surroga dei Consiglieri

1. In caso di mancata convalida dell'eletto alla carica di Consigliere circoscrizionale ovvero nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere di Circoscrizione, il Consiglio provvede – previo esame dei requisiti di eleggibilità nonché di eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità e relativa convalida – alla sua sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue l'ultimo eletto.
2. La surroga deve avvenire nella prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione anticipata dal mandato e, comunque, entro 20 giorni dalla stessa.
3. Il Consiglio circoscrizionale è obbligato a dichiarare la decadenza del consigliere che non si è presentato per prestare giuramento nella seconda seduta utile ed alla terza seduta è altrettanto

obbligato a procedere alla surroga e convalida del successivo candidato non eletto della medesima lista del consigliere decaduto.

4. Il Consiglio circoscrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum.

Art. 18

Composizione e funzionamento dei Consigli Circoscrizionali

1. Il Consiglio di Circoscrizione partecipa al governo della Città esprimendo in piena autonomia la volontà dei cittadini della Circoscrizione. Esso assicura la partecipazione democratica degli stessi allo sviluppo della comunità locale attraverso una capillare attività di mediazione, ascolto e facendosi portavoce delle esigenze rappresentate dalla popolazione residente nel territorio circoscrizionale.
2. Il Consiglio di Circoscrizione adotta tutti gli atti di amministrazione di sua competenza come individuati dal presente regolamento e si avvale della struttura burocratica assegnata dalla Amministrazione per la gestione delle risorse di cui dispone.
3. Il numero dei consiglieri di ogni Circoscrizione è fissato in dieci, compreso il Presidente del Consiglio.
4. I Consigli circoscrizionali sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale e durano in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato di quest'ultimo. In tale ultima circostanza il Consiglio circoscrizionale durerà in carica fino alla rielezione del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce almeno una volta al mese.
6. Ciascun Consiglio di Circoscrizione per i lavori d'aula applica il presente regolamento e per ciò che non viene espressamente previsto, ove compatibile, il Regolamento del Consiglio Comunale.
7. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione spetta ad eccezione della prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, che viene effettuata dal Presidente uscente, al Presidente della Circoscrizione, al Sindaco o Assessore delegato, qualora ne ricorra l'esigenza. La convocazione è fatta mediante notifica online dell'avviso contenente l'ordine del giorno e l'elenco degli affari da trattare almeno quarantotto ore prima rispetto alla data fissata per la seduta o in caso d'urgenza almeno ventiquattro ore prima. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale è effettuata dal Presidente esclusivamente nei giorni feriali e non può essere effettuata in nessun caso in giorni sabato e festivi. Le eventuali sedute di prosecuzione saranno svolte il primo giorno feriale successivo, ad esclusione del sabato.
Di ciascuna seduta e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.
8. Il Presidente formula l'ordine del giorno del Consiglio (che deve essere trasmesso per conoscenza al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente del Consiglio Comunale ed al dirigente competente).
Lo Stesso ha, altresì, l'obbligo (se gli argomenti riguardano materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni della circoscrizione) di convocare il Consiglio, entro quindici giorni dalla richiesta formulata da un terzo dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
9. Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche. Sono segrete solo quelle in cui si discute in merito alle qualità o alla moralità delle persone e quelle per le quali vi sia stata apposita determinazione del Consiglio assunta a maggioranza dei suoi componenti. Possono partecipare alle sedute del Consiglio il Sindaco, gli Assessori e, su richiesta del Consiglio medesimo, i consiglieri comunali, associazioni, enti o soggetti portatori di interessi generali nonché singoli cittadini che per la loro particolare esperienza possono dare un contributo ai lavori del consiglio.
10. Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice-presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali.

Per ogni seduta del Consiglio circoscrizionale deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario del consiglio che è un dipendente comunale incaricato dal dirigente.

I verbali vanno approvati entro la sessione successiva e la corresponsione del gettone è subordinata all'attestazione dell'effettiva presenza dei consiglieri da parte del Segretario della seduta.

11. Il Consiglio di Circoscrizione viene sciolto nei casi previsti dalle normative vigenti.
12. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio Circoscrizionale dovranno essere comunicate la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
13. Ogni gruppo dovrà essere formato da un numero minimo di due consiglieri.
14. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
15. Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un Capogruppo. In assenza di tali adempimenti è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 19

Funzioni Consultive

1. Nell'esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti – da esercitare entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo – sulle seguenti materie:
 - a) schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
 - b) regolamenti comunali;
 - c) piani urbanistici generali e attuativi;
 - d) piano triennale delle opere pubbliche;
 - e) piano urbano del traffico e piano parcheggi;
 - f) piano commerciale;
 - g) programmi di assistenza socio economica in favore dei soggetti indigenti e dei loro familiari predisposti dall'Amministrazione Comunale;
 - h) delibere-quadro concernenti materie delegate ai Consigli di Circoscrizione;
 - i) modifiche concernenti il numero e le delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni.
2. I Consigli di Circoscrizione esprimono, inoltre, pareri sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il Consiglio, il Sindaco o la Giunta Municipale riterranno di dover sottoporre all'esame degli stessi.
3. I pareri – adeguatamente motivati – sono espressi con atto deliberativo adottato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di richiesta urgente, il termine è ridotto a giorni cinque.

Le proposte di deliberazione, sottoposte all'approvazione del Consiglio Circoscrizionale devono contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente di Circoscrizione.

Art. 20

Funzioni Propositive

1. Su tutti gli argomenti che interessano la comunità circoscrizionale i Consigli di Circoscrizione possono richiedere l'adozione di un provvedimento amministrativo al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili della Istituzione per i Servizi Sociali, delle Aziende speciali e delle Società miste formulando specifiche proposte redatte in forma scritta, ove sia specificato l'oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione – anche sommaria – dei costi e dei benefici economici presunti dell'intervento proposto. Il soggetto cui è richiesta l'adozione del provvedimento è tenuto, entro trenta giorni, a dare riscontro alla

richiesta e, ove sia nell'impossibilità, a darne comunicazione, specificando le motivazioni della mancata adozione del provvedimento.

2. A tal fine, il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 21

Funzioni di Programmazione

1. Il Consiglio di Circoscrizione dovrà adottare semestralmente atti deliberativi con cui effettua la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi a strade e marciapiedi, traffico veicolare, verde e decoro urbano, da realizzare nel territorio di ogni singola Circoscrizione, da sottoporre agli Uffici comunali competenti o alle Società partecipate.
2. Per ogni intervento da realizzare il Consiglio dovrà stabilire, in seno all'atto deliberativo adottato, la priorità di esecuzione.
3. Detti atti deliberativi, che hanno natura di atto d'indirizzo, purché siano rispettosi della programmazione effettuata dal Consiglio Comunale e del budget destinato ai centri di costo, dovranno essere sottoposti agli Uffici competenti o alle società partecipate entro i termini di presentazione delle rispettive previsioni di bilancio.

Art. 22

Disciplina ed organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio di Circoscrizione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvi i casi in cui non sia stabilita una maggioranza qualificata.
2. La mancanza del numero legale, in qualsiasi momento venga verificata, comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo, in seduta di prosecuzione, senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Se alla ripresa il Presidente e nessuno dei consiglieri fosse, invece, presente il Segretario darà atto nel verbale che la seduta è decaduta.
5. Qualora nella seduta di prosecuzione venga a mancare il numero legale (presenza dei 2/5 consiglieri in carica) la seduta viene chiusa senza ulteriore rinvio

Art. 23

Nomina scrutatori

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina tre Consiglieri per l'espletamento delle funzioni di scrutatori, nel rispetto della pluralità delle forze politiche presenti in Consiglio.

Art. 24

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente:
 - a) fa le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio;
 - b) invita il Segretario a dare lettura degli atti ispettivi pervenuti alla Presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri

firmatari. Dopo le comunicazioni del Presidente, può intervenire un Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti;

- c) può dare la parola ai singoli consiglieri per comunicazioni urgenti per non più di cinque minuti;
- d) successivamente, compiuti gli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori, mette in trattazione i punti all'ordine del giorno, secondo l'ordine della loro iscrizione. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia preventivamente individuata e inserita all'ordine del giorno;
- e) su proposta del Presidente o di uno o più Consiglieri può essere deliberato, a maggioranza dei presenti, il prelievo di un qualsiasi punto all'ordine del giorno. Sulla proposta di cui al superiore comma possono intervenire, per non più di cinque minuti, un consigliere a favore e uno contro.

2. Nella trattazione dell'argomento o proposta all'ordine del giorno si procede nel seguente ordine:

- a) discussione generale (ai sensi dell'art.26);
- b) discussione sui singoli articoli o capitoli;
- c) esame di emendamenti e sub emendamenti;
- d) votazione dei singoli articoli o capitoli e dei relativi emendamenti e sub emendamenti (secondo quanto previsto nell'art.27);
- e) illustrazione e votazione degli ordini del giorno (ai sensi dell'art.28);
- f) votazione dell'intera proposta (artt. 30 e 31).

Art.25

Questione pregiudiziale e proposta sospensiva

1. Prima che abbia inizio la discussione generale, i consiglieri possono proporre questione pregiudiziale o sospensiva. Nel caso di pregiudiziale, l'argomento in discussione, se accolta la richiesta, non può essere discusso e deliberato; in caso di sospensiva, se accolta la richiesta, l'argomento viene sospeso o rinviato ad altra seduta.
2. Sulla questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro.
3. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'argomento al quale si riferiscono.
4. La votazione su questione pregiudiziale e sospensiva avviene a scrutinio palese.

Art. 26

Discussione generale

1. Alla discussione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno, si procede secondo l'ordine di iscrizione, salvo quanto previsto dall'art. 24 primo comma p. e).
2. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno è aperta dal Presidente che, dopo aver invitato il relatore della competente commissione consiliare a comunicare ed illustrare il relativo parere, concede facoltà di parola ai Consiglieri secondo il turno di prenotazione.
3. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti.
4. Terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Art. 27
Emendamenti e sub emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte scritte di aggiunte, modifiche o soppressioni nel testo del documento da porre in votazione. I sub emendamenti sono proposte scritte di modifiche agli emendamenti.
2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre, prima che venga chiusa la discussione generale, emendamenti. I sub emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sull'emendamento cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti e i sub emendamenti vengono acquisiti dal segretario, muniti di parere di regolarità tecnica reso dal dirigente se dovuto, e discussi secondo l'ordine seguente:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi.
4. Il presentatore dell'emendamento o del sub emendamento ed un Consigliere per gruppo possono intervenire nella discussione di emendamenti o sub emendamenti per non più di cinque minuti.
5. Gli emendamenti e sub emendamenti possono essere ritirati dal proponente. Essi decadono se nessuno dei proponenti è presente in aula al momento della discussione.
6. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i sub emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub emendamenti si riferiscono. I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

Art. 28

Ordini del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno sul documento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
3. La votazione degli ordini del giorno avviene prima della votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.
4. L'ordine del giorno non è emendabile ma può essere ritirato o sostituito dai presentatori con altro ordine del giorno.
5. L'ordine del giorno decade se nessuno dei presentatori è in aula al momento della votazione.

Art. 29

Richiamo alla legge – Mozione d'ordine – Fatto personale

1. Nel corso della discussione è sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo alla legge, al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale, per non più di cinque minuti.
2. Chi chiede la parola ai sensi del comma 1 deve sommariamente indicare su cosa il richiamo, la mozione o il fatto verte. Il Presidente decide sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti di cui al comma 1.
3. I richiami alla legge, statuto o regolamento, le mozioni d'ordine o per fatto personale hanno la precedenza sulle questioni principali.

Art. 30
Votazione finale

1. Dopo la votazione di emendamenti, sub emendamenti e ordini del giorno il Presidente pone in votazione il testo del documento, come risultato dalle modifiche apportate.
2. Prima della votazione i Consiglieri hanno diritto alla parola, per non più di tre minuti, per motivare il loro voto o per dichiarare la propria astensione.
3. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento non prescrivano una maggioranza assoluta qualificata.
4. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e non può essere data la parola se non per richiamo alle disposizioni relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 31
Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. Di norma, per le votazioni si procede a scrutinio palese cioè per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione o per appello nominale. La scelta del sistema di votazione è del Presidente.
3. All'appello nominale si fa altresì ricorso quando lo richiedano almeno due Consiglieri.
E' adottato lo scrutinio segreto, invece, quando la deliberazione riguarda persone, elezioni a cariche e nei casi previsti dalla legge; la votazione a scrutinio segreto si effettua su apposite schede, siglate dagli scrutatori. I Consiglieri, chiamati per appello nominale, depositano, dopo l'espressione del voto, le schede in apposita urna. Il Presidente del Consiglio deve assicurare la segretezza del voto, il segretario prende nota dei votanti.
4. Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto il numero dei votanti e l'esito della votazione al Presidente del Consiglio, il quale proclama il risultato della votazione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario e da uno scrutatore e sono conservate; le altre, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte.
5. Nel caso di scrutinio palese il Presidente, anche su richiesta di uno dei consiglieri, può disporre la controprova, durante la quale non è consentito l'ingresso in aula dei Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione cui si riferisce la controprova. La controprova potrà essere effettuata solo con lo stesso sistema utilizzato per la prima votazione.

TITOLO IV
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE CONSIGLIO

Art. 32
Elezione ed attribuzioni del Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale viene eletto a suffragio universale dai cittadini elettori della circoscrizione.
2. Egli ha le seguenti competenze:
 - a) rappresenta la circoscrizione e sottoscrive tutti gli atti di competenza circoscrizionale che non siano riservati dalla legge o dal regolamento alla struttura burocratica;
 - b) convoca, presiede il consiglio circoscrizionale, predisponendo l'ordine del giorno;

- c) apre, dirige e chiude i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni, ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio;
 - d) deve partecipare alle attività del Consiglio con diritto di voto e può anche far parte di una delle Commissioni che si andranno a costituire;
 - e) può chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta Municipale per illustrare proposte e problemi della Circoscrizione;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - g) esercita tutte le funzioni delegategli dal Sindaco e adempie alle altre funzioni a lui affidate dal presente regolamento;
 - h) coordina l'attività delle Commissioni Circostrizionali, ne riceve le determinazioni e le porta a conoscenza del Consiglio.
3. Il Presidente può delegare l'esercizio di alcune funzioni ad esso attribuite al Vice Presidente, ad eccezione delle funzioni a lui delegate dal Sindaco ivi comprese quelle di cui al successivo comma.
 4. Il Sindaco può delegare al Presidente del Consiglio circostrizionale, previa comunicazione prefettizia, le funzioni di Ufficiale di Governo esercitabili all'interno della Circoscrizione.
 5. Il Presidente del Consiglio circostrizionale può essere dichiarato decaduto o sospeso dalle funzioni in tutti i casi in cui la normativa vigente lo prevede per gli amministratori comunali. Le dimissioni del Presidente del Consiglio circostrizionale sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, le stesse sono depositate presso la segreteria del Consiglio di Circoscrizione o formalizzate nel corso della seduta del Consiglio.
La comunicazione delle dimissioni dovrà essere data dal Consiglio di Circoscrizione.
 6. In caso di morte del Presidente le funzioni sono temporaneamente attribuite al Vice Presidente sino a elezione del nuovo Presidente.
 7. Al Presidente spetta un'indennità di funzione, ove prevista dalla legge e nella misura dalla stessa stabilita.

Art. 33

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di morte, assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Circoscrizione nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3. Il Vice Presidente viene eletto nella prima seduta utile e resta in carica per tutta la durata della consiliatura.
4. La deliberazione relativa all'elezione del Vice Presidente, sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario, diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall'art. 68 dello Statuto.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Vice Presidente, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

Art. 34

Consulta dei Presidenti

1. E' istituita la Consulta dei Presidenti composta dai Presidenti delle Circoscrizioni, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle circoscrizioni almeno due volte l'anno.

3. Su richiesta di almeno quattro Presidenti, il Sindaco è tenuto a convocare la consulta e a mettere all'ordine del giorno le richieste dei Presidenti.
4. La Consulta dei Presidenti esamina i problemi relativi al decentramento, proponendo al Consiglio Comunale proposte di modifica o di attribuzioni di poteri delegati.
5. La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi intercircostrizionali o programmi di intervento per problemi di interesse comune.
6. Delle risultanze della conferenza il Sindaco informa il Consiglio Comunale presentando, entro quindici giorni, la relazione sullo stato del decentramento per l'anno di riferimento.
7. La Consulta può essere, altresì, convocata autonomamente su richiesta di quattro Presidenti di Circostrizione. In questo caso la presidenza sarà assunta dal Presidente più anziano per età.

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 35

Composizione e funzionamento delle commissioni circostrizionali

1. Il Consiglio circostrizionale, per la realizzazione delle competenze, indicate nel presente regolamento, e per sviluppare la partecipazione sociale delle realtà territoriali, può nominare commissioni circostrizionali permanenti composte da almeno tre consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi politici.
2. Ciascun consigliere non può appartenere a più di una commissione.
3. Le Commissioni svolgono, unicamente sulle materie di competenza del Consiglio Circostrizionale, funzioni consultive e di studio, a seguito di assegnazione formale della questione da parte del Presidente del Consiglio o del Consiglio Circostrizionale, e funzioni propositive su istanza della maggioranza dei componenti.
Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 8 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione ovvero 3 giorni nei casi d'urgenza indicati dal Presidente della Circostrizione.
4. Ogni Commissione elegge, alla prima seduta, al suo interno un Presidente ed un vice Presidente la cui durata in carica è fissata in anni due e mesi sei.
5. Per situazioni straordinarie ed esclusivamente nell'ambito di materie di competenza del Consiglio è facoltà dello stesso istituire Commissioni speciali. La composizione della Commissione speciale, il numero dei componenti e la durata sono decisi dal Consiglio, assicurando che in seno alla Commissione sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. La Commissione dovrà riferire al Consiglio al termine del mandato sull'attività svolta.
6. La Commissione è convocata, anche su richiesta di due componenti, dal Presidente che ne predispone l'ordine del giorno.
7. Il segretario della Commissione provvede, almeno cinque giorni prima della seduta ovvero 24 ore, in caso d'urgenza a pubblicare online l'ordine del giorno della seduta.
8. I verbali delle sedute delle commissioni sono redatti da un dipendente incaricato dal dirigente, inquadrato in un profilo professionale non inferiore alla categoria "C" o in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere della Commissione più giovane d'età.
9. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
10. Le questioni sottoposte alle Commissioni devono, pena decadenza dell'attività, essere discusse e votate entro otto giorni dall'assegnazione e per non più di una seduta. Trascorso il periodo citato vanno eliminate dall'ordine del giorno.
11. Le sedute delle Commissioni vanno svolte all'interno dei locali della Circostrizione, salvo ipotesi eccezionali espressamente autorizzate dal Dirigente e comunque sempre in presenza del dipendente comunale verbalizzante. Non sono consentite sospensioni delle sedute delle

commissioni. Esse sono pubbliche e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 36 **Indennità e rimborsi spese dei Consiglieri**

1. Per la effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio o Commissione il consigliere ha diritto alla corresponsione di un gettone di presenza. Qualora nella stessa giornata lo stesso partecipi a riunioni di consiglio e di commissione avrà diritto ad un solo gettone.
Il diritto alla corresponsione del gettone sussiste solo nel caso in cui il consigliere abbia partecipato ad almeno un terzo della durata della seduta.
2. Ai soli Consiglieri che risiedano fuori dal Comune di Palermo, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute a cui partecipano nonché per la presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

TITOLO VI **ATTI ISPETTIVI E DI INDIRIZZO**

Art. 37 **Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni della Circoscrizione, nonché l'attività della stessa.
2. Possono altresì rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative relative a pratiche in corso.

Art. 38 **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Presidente per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia giunta alla Circoscrizione, se il Presidente intenda sottoporre al consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Circoscrizione.
2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale. La risposta deve essere pronta entro trenta giorni dalla presentazione.
3. L'interrogazione è di regola depositata presso la Segreteria che, dopo la registrazione al protocollo, ne trasmette immediatamente copia al Presidente per consentire l'iscrizione in apposito elenco da allegarsi all'ordine del giorno.
4. L'interrogazione orale è trattata secondo l'ordine di presentazione, nei giorni in cui è convocato il Consiglio: essa può essere illustrata per non più di tre minuti da uno dei firmatari. Ad essa il Presidente risponde per non più di dieci minuti. Il presentatore ha facoltà di replica per non più di tre minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta.
5. Le interrogazioni non trattate nel corso di una seduta sono rinviate a quella successiva destinata alla trattazione degli atti ispettivi.
6. Laddove l'interrogante si avvalga della facoltà di richiedere risposta scritta, tale risposta, fornita nei termini specificati al secondo comma del presente articolo, è depositata in Segreteria, affinché ciascun interessato possa acquisirne copia.
7. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri. L'interrogante è considerato agli effetti della discussione, il primo firmatario. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altro firmatario.

Art. 39
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della sua azione, su determinati fatti o problemi.
2. Ai fini della presentazione dell'interpellanza si applicano le procedure indicate nell'articolo precedente per la presentazione delle interrogazioni con risposta orale.
3. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non è presente al momento in cui essa è posta in trattazione; l'interpellanza decaduta può essere ripresentata.
4. Il tempo concesso al proponente per illustrare l'interpellanza non può superare i tre minuti. Dopo la risposta del Presidente, la cui durata non potrà superare i dieci minuti, il proponente ha diritto alla replica per non più di tre minuti, durante i quali può dichiarare che, in conseguenza della risposta, presenterà apposita mozione. Se non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Nella trattazione delle interpellanze, si segue l'ordine della loro iscrizione all'ordine del giorno, salvo che non se ne chieda l'inversione.
6. Le interpellanze non trattate sono rinviate alla successiva seduta del Consiglio destinata alla trattazione degli atti ispettivi.

Art. 40
Mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare una o più mozioni. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso o il Presidente devono seguire nella trattazione dell'argomento o questione.
2. La mozione, ai fini della trattazione, va preventivamente iscritta all'ordine del giorno. L'iscrizione va effettuata nell'ordine del giorno predisposto successivamente alla presentazione della mozione. Per le mozioni presentate nel corso di una seduta consiliare, la Presidenza, dopo averne dato notizia, disporrà l'iscrizione all'ordine del giorno successivo.
3. La mozione è emendabile.

Art. 41
Trattazione congiunta di atti ispettivi

Con decisione del Presidente, possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interrogazioni, interpellanze o mozioni, che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi, purché iscritte all'ordine del giorno.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 42
Dotazione della Circoscrizione

1. L'amministrazione Comunale provvede a dotare ciascuna Circoscrizione di adeguati strumenti, strutture, risorse finanziarie e personale per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate.
2. Le dotazioni organiche faranno riferimento alla pianta organica del Comune.

Art.43
Il Dirigente

1. A ciascuna Circoscrizione è assegnato un Dirigente che ne coordina l'attività e si occupa della gestione dei capitoli di spesa, assegnati alla Circoscrizione.
2. L'attività di assistenza al Consiglio Circoscrizionale è svolta dal funzionario di Circoscrizione preposto.
3. L'Amministrazione Comunale individua un Dirigente che coordina le attività delle Circoscrizioni.

Art. 44
Personale degli Uffici di Circoscrizione

1. I responsabili delle Unità Organizzative delle Circoscrizioni sono individuati nel personale inquadrato nella cat. "D", mentre il responsabile della Postazione Decentrata nel personale inquadrato nella categoria "C".
2. Il personale assegnato alla Circoscrizione è posto sotto la dipendenza gerarchica del Dirigente della Circoscrizione. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale esercita funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi e dà impulso all'azione del Dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione.

TITOLO VIII

Bilancio di Circoscrizione

Art. 45

1. Per le materie delegate e per quelle attribuite alla competenza propria, il Consiglio di Circoscrizione provvede ad approvare il bilancio di Circoscrizione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune.
2. Tale documento sarà sottoposto al parere della commissione competente di ciascuna Circoscrizione.
3. Insieme al bilancio di previsione il Consiglio di Circoscrizione, approva una relazione annuale che indichi le linee programmatiche e gli interventi che si intendono adottare per il perseguimento degli obiettivi prefissati.
4. Entro il 15 Aprile di ogni anno, il Consiglio di Circoscrizione approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, unitamente ad una relazione a firma congiunta del responsabile del servizio finanziario di Ragioneria e del dirigente della Circoscrizione, contenente le attività svolte e i risultati conseguiti.
5. La relativa proposta di deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori per acquisirne il parere preventivo.

Norme finali

Art. 46

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i regolamenti interni delle singole circoscrizioni, il Regolamento quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali, approvato e pubblicato con deliberazione C.C. n. 170 del 06.10.1998, ed il Regolamento per il Decentramento, approvato e pubblicato con deliberazione di C.C. n. 300 del 06.12.1995 e ss.mm.ii. e si intende rettificato per sopravvenute modifiche legislative.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia ed al Regolamento del Consiglio Comunale.